



Comune di San Donaci

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29/03/2019

OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPLICAZIONE PER L'ANNO 2019"

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di MARZO alle ore 16:21, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
1 Angelo Marasco	Si	
2 Marco Lolli	Si	
3 Valentina Fina	Si	
4 Mariangela Presta	Si	
5 Teresa Donateo	Si	
6 Maria Elena Mauro	Si	
7 Gianluca Zurlo	Si	
8 Mario Zezza	Si	
9 Emanuele Francesco Rizzo	Si	
10 Antonella Vincenti		Si
11 Maurizio Greco		Si
12 Barbara Gioffreda		Si
13 Dolores Bardicchia	Si	

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Maria Elena MAURO nella sua qualità di IL PRESIDENTE. Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Teresa BAX.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Alle ore 16,23 è entrato nella sala consiliare il Consigliere Maurizio Greco. Presenti n.11

IL CONSIGLIO COMUNALE

I
VISTO la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (*legge di stabilità 2014*) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

VISTO:

- La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e s.m.i;
- Il D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64;
- Il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85;
- Il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;
- Il D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5;
- La Legge n. 147 del 27.12.2013 (*legge di stabilità 2014*) che all'art. 1, comma 677, recita:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione Consiliare n. 17 del 21/05/2014 avente ad oggetto "IUC - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU";
- la Deliberazione Consiliare n. 30 del 28/04/2016 di " Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU";

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla Legge di Stabilità 2013 e precisamente dall'art. 1, c. 380, della Legge 228/2012 che:

- alla *lett. a)*, sopprime la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- alla *lett. b)*, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, da disciplinare con apposite disposizioni;
- alla *lett. e)*, sopprime il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- alla *lett. f)*, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- alla *lett. g)*, stabilisce che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

PRESO ATTO delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla Legge di Stabilità 2016 - Legge 208/2015;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato ed al fine di garantire l'approvazione del bilancio di previsione 2019, allo scopo primario di continuare a garantire alla cittadinanza, quantitativamente e qualitativamente, gli stessi servizi erogati fino ad oggi di confermare le aliquote IMU già fissate per l'anno 2018 con Delibera Consiliare n. 50 del 28/11/2017;

ATTESO che, nell'anno 2018, sono state stabilite le seguenti misure delle aliquote relative all'Imposta Municipale:

<i>ALIQUOTA ORDINARIA</i>	<i>ALIQUOTA</i>
Per tutte le categorie di immobili, non incluse nelle sottostanti classificazioni per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	1,06% (0,3 punti percentuali in aumento rispetto all'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201)
<i>FATTISPECIE IMPONIBILI AD ALIQUOTE DIVERSE DA QUELLA ORDINARIA</i>	<i>ALIQUOTA</i>
<p>1 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;</p> <p>- detrazione Euro 200,00 per abitazione principale e detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00</p>	0,4% aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
<p>2 a) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%), non incluse nelle sottostanti classificazioni per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse.</p> <p>b) Immobili appartenenti per natura e destinazione alla categoria dei beni strumentali – C1, C3 e A10</p>	0,76% aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ai sensi della Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012, lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13
3 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%), categoria produttiva fotovoltaici .	1,06 % (0,3 punti percentuali in aumento rispetto all'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201) pari allo 0,76%. Ai sensi della Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012, lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201

	del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13
--	--

ACQUISITO sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n.9 voti a favore e n.2 voti contrari (Consiglieri:Maurizio Greco e Bardicchia Dolores) su n.11 presenti e votanti

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Confermare, per l'anno 2019, le aliquote IMU già fissate per l'anno 2018 con Deliberazione Consiliare n. 50 del 28/11/2017;

2. Prendere atto che, per l'anno 2019, sono stabilite le seguenti misure delle aliquote relative all'Imposta Municipale:

<i>ALiquota Ordinaria</i>	<i>ALiquota</i>
Per tutte le categorie di immobili, non incluse nelle sottostanti classificazioni per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	1,06% (0,3 punti percentuali in aumento rispetto all'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201)
<i>FATTISPECIE IMPONIBILI AD ALIQUOTE DIVERSE DA QUELLA ORDINARIA</i>	<i>ALiquota</i>
1 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; - detrazione Euro 200,00 per abitazione principale e detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00	0,4% aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
2 a) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%), non incluse nelle sottostanti classificazioni per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse. b) Immobili appartenenti per natura e destinazione alla categoria dei beni strumentali – C1, C3 e A10	0,76% aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ai sensi della Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012, lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76

		per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13
3	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%), categoria produttiva fotovoltaici .	1,06 % (0,3 punti percentuali in aumento rispetto all'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201) pari allo 0,76%. Ai sensi della Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012, lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 1

3. Confermare, per l'anno 2019, nella misura di euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale e per le relative pertinenze";

4. Dare atto che la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

5. Precisare che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

6. Trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio.

7. Dichiarare la presente Deliberazione, con n.9 voti a favore e n.2 voti contrari (Consiglieri:Maurizio Greco e Bardicchia Dolores) su n.11 presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Teresa BAX

IL PRESIDENTE
F.to Maria Elena MAURO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci
25/03/2019

Il Responsabile del Servizio
(F.to Ing. Solazzo Mauro)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci
25/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dott. Cataldo LOLLI)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 11/04/2019

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Teresa BAX

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 298

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 11/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Teresa BAX

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 11/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa BAX
